



**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO**  
**Tribunale di Ragusa – Consigli dell'Ordine degli**  
**Avvocati di Ragusa e di Modica**

**25 novembre 2014**

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*Protocollo d'intesa deputato a concordare prassi operative dopo l'entrata in vigore del c.d.  
P.C.T. in data 30 giugno 2014*

Il Tribunale di Ragusa ed i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa e di Modica,

- considerato che il 30 giugno 2014 è entrato in vigore il c.d. "processo civile telematico" ovvero l'obbligatorietà per il deposito telematico dei ricorsi per decreto ingiuntivo e degli atti processuali da parte dei difensori delle parti costituite, ex art. 16 bis del decreto legge n. 179/2012; convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012;

- considerato che l'art. 52, comma 1 del D.L. N. 90/2014 ha introdotto il comma 9 bis dell'articolo 16bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:

« 9-bis. **Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere.** Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;

- vista la Circolare 28 ottobre 2014- Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014;

- considerato che la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ha decretato l'attivazione a decorrere dal 3 novembre 2014, della trasmissione dei documenti informatici (c.d. Processo Civile Telematico) presso il Tribunale di Ragusa, a norma dell'art. 35, comma 1, del D.M. 21/02/2011 N. 44, con riguardo agli atti ed ai procedimenti di seguito indicati:

- Atti introduttivi e di costituzione in giudizio per tutti i procedimenti civili, esclusi i procedimenti di esecuzione.

- ritenuto opportuno individuare regole e prassi comuni che possano minimizzare le difficoltà manifestatesi dall'entrata in vigore del c.d. "processo civile telematico" e consentire, altresì, un veloce passaggio a tale nuovo sistema di interazione processuale, destinato a sostituire definitivamente il modello improntato su base "cartacea";

**concordano**

**ART. 1**

Al fine di garantire e consentire l'efficiente operatività del personale amministrativo, i Consigli degli Ordini degli Avvocati si impegnano ad invitare gli iscritti, anche per le procedure pendenti al 30/06/2014, a ricorrere agli strumenti informatici per la consultazione a distanza degli atti e documenti inseriti nel fascicolo informatico sia se nativi digitali che inseriti tramite scansione del relativo documento cartaceo, salvo i casi in cui si ravvisi una motivata necessità della consultazione cartacea.

**ART. 2**

Al fine di garantire la successiva estrazione degli atti introduttivi, anche se depositati in forma cartacea, finalizzata alla attestazione di conformità degli stessi da parte dei professionisti di cui al comma 9 bis dell'articolo 16 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i difensori si impegnano a depositare copia "non pinzata" e a pagine singole dell'atto introduttivo per facilitare la scansione dello stesso a cura del personale di cancelleria, che in tal modo provvederà ad inserirlo nel relativo fascicolo informatico.


**ART. 3**

Al fine di facilitare il rilascio dei provvedimenti giurisdizionali (decreti ingiuntivi, ordinanze e sentenze), l'avvocato consegnerà alla cancelleria la copia del provvedimento estratto dal fascicolo informatico, salvo i casi di motivata urgenza.

Pertanto, la cancelleria provvederà all'autenticazione della suddetta copia ed all'apposizione della formula esecutiva ed alla predisposizione delle eventuali copie richieste, scontando per tutte le copie, compresa la prima, i diritti di cancelleria previsti per la conformità.

**ART. 4**

Il pagamento del contributo unificato e dei diritti forfettari, per consentire alle parti di profittare in pieno dei vantaggi derivanti dall'informatizzazione del procedimento (PCT), evitando ovvero qualsiasi accesso presso le cancellerie di questo Tribunale, deve essere assolto prevalentemente mediante pagamento telematico, versamento su C/C postale o tramite modello F23 (con invio telematico delle ricevute scansionate firmate digitalmente) e solo in via residuale mediante acquisto dell'apposita marca da bollo scansionata ed inviata telematicamente.




In quest'ultimo caso i Consigli degli Ordini degli Avvocati si impegnano ad invitare gli iscritti a recarsi presso la cancelleria, entro e non oltre tre giorni lavorativi successivi all'accettazione del deposito telematico da parte della stessa, in modo da consentire al cancelliere l'annullamento della suddetta marca da bollo.

Tale modus operandi appare doveroso, poiché, ai sensi dell'art. 12 TU 642/1972, le marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato.


#### ART. 5

Al fine di agevolare il passaggio quasi esclusivo alla gestione telematica del processo civile, tale da consentire alle parti costituite l'accesso facilitato al fascicolo informatico, i Consigli degli Ordini degli Avvocati si impegnano ad invitare gli iscritti a depositare per via telematica, a partire dal 31 dicembre 2014, entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti endoprocessuali per i procedimenti iscritti prima del 30 giugno, anche gli atti introduttivi e di costituzione in giudizio per tutti i procedimenti civili, esclusi i procedimenti di esecuzione.


Il Presidente del C.O.A. di Ragusa



Il Presidente del C.O.A. di Modica



Il Presidente del Tribunale di Ragusa



Il Dirigente del Tribunale di Ragusa

